**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE**
**E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE**
**Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)
PROT. n° P350/4101 sott. 106.16

Roma, 27 marzo 2001

OGGETTO: Procedure relative alla variazione di titolarità del Certificato di prevenzione incendi - Quesito. -

In riscontro al quesito formulato da codesto Comando sulle procedure da seguire per il cambio di titolarità dei Certificato di Prevenzione Incendi, si forniscono le seguenti precisazioni:

A) C.P.I. in corso di validità
Il Comando potrà procedere al cambio di titolarità una volta che abbia acquisito:
- istanza del nuovo soggetto che subentra quale titolare dell'attività
- dichiarazione del precedente intestatario del C.P.I., attestante che l'attività, all'atto della cessione, è invariata rispetto a quanto rilevato al momento del rilascio del C.P.I..
La suddetta procedura non ricade tra i servizi a pagamento di cui alla legge n° 966/1965, e la validità dei C.P.I., a seguito del cambio di titolarità non può subire modifiche.

B) C.P.I. scaduto o da rinnovare
In tale circostanza si segue la normale procedura del rinnovo del C.P.I., di cui all'art. 4 dei D.P.R. n° 37/1998.